

DECRETO "SOSTEGNI"

Contributi a fondo perduto, cartelle e proroghe: le novità del decreto "Sostegni"

| 22 MARZO 2021

È stato approvato venerdì 19 marzo 2021, dal Consiglio dei Ministri, l'atteso decreto "Sostegni", contenente nuove importanti misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e cittadini a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19. Tra le principali novità del decreto, il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per le partite Iva che hanno subito perdite di fatturato a causa della crisi, la rimodulazione del calendario della pace fiscale e l'annullamento delle cartelle entro i 5 mila euro per i contribuenti con reddito imponibile fino a 30 mila euro, la proroga dei termini di alcune scadenze fiscali, nonché lo stanziamento di nuove risorse a sostegno di alcuni settori economici particolarmente colpiti dal lockdown. Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure di carattere fiscale.



Le MISURE del DECRETO "SOSTEGNI"	
CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO Art. 1	<p>Soggetti ammessi Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:</p> <ul style="list-style-type: none">svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir. <p>Soggetti esclusi Il contributo non spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto;agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir. <p>Enti non commerciali Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.</p> <p>Condizioni Il contributo spetta qualora l'ammontare medio mensile di fattura-</p>

to/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.



Attenzione

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Ammontare del contributo

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:

FATTURATO	PERCENTUALE
FINO a € 100.000,00	60%
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00	50%
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00	40%
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00	30%
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00	20%



Attenzione

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Importi minimo e massimo del contributo

LIMITI STABILITI dalla NORMA	
IMPORTO MASSIMO	€ 150.000,00
IMPORTO MINIMO	Persone fisiche: € 1.000,00 Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.

Caratteristiche del contributo


Il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.

Procedura

Con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, l'erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Per l'erogazione del contributo occorre presentare in via telematica un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il posses-

	<p>so dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L'istanza dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica. Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Modalità di erogazione del contributo, sanzioni e controlli Si applica l'art. 25, commi da 9 a 14, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).</p> <p>Abrogazioni È stato abrogato il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, viene limitato ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.</p>
REGISTRI IVA e COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PRECOMPILATE Art. 1	Viene rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021 l'avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATE Art. 1	A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
AIUTI di STATO Art. 1	Sono state disciplinate le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. L'intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.
LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Art. 3	Il decreto stanzi ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20 (l0002020123000178ar2019ac020a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021).
PROFESSIONISTI	Stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il "Fondo per il reddito di ultima

<p>– REDDITO di ULTIMA ISTANZA Art. 13</p>	<p>istanza", di cui all'art. 44 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>TERMINI di VERSAMENTO – SOSPENSIONE Art. 4</p>	<p>Prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p> Attenzione</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.</p> <p>Tale sospensione è prevista dall'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).</p>
<p>"ROTTAMAZIONE- TER" e "SALDO e STRALCIO" Art. 4</p>	<p>Differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza nel 2020 – relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla "rottamazione-ter" (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136); • al "saldo e stralcio" (art. 1, commi 190 e 193, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019). <p>Differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla "rottamazione-ter" (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136); • al "saldo e stralcio" (art. 1, commi 190 e 193 (10002018123000145an0001a), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019). <p>"Tolleranza" di 5 giorni</p> <p>I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.</p>
<p>CARTELLE – PROROGA dei TERMINI di NOTIFICA Art. 4</p>	<p>Con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021 (*), si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discharge delle somme iscritte a ruolo; • la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle. <p>(*) Nonché, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, con riferimento ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020).</p>
<p>PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI Art. 4</p>	<p>Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'art. 152, comma 1, primo periodo, del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020), relativo ai pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni.</p>
<p>ATTI PREGRESSI</p>	<p>Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall'agente della riscossione</p>

Art. 4	nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
"CONDONO" delle CARTELLE Art. 4	<p>Previsto l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, (*) relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle persone fisiche che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro; • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro. <p>Ambito applicativo La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo (per le esclusioni, v. sotto).</p> <p>Attuazione della norma È affidata ad un apposito decreto del Mef.</p> <p>Sospensioni A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto "Sostegni" e fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale, sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; • i relativi termini di prescrizione. <p>Esclusioni Lo stralcio non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018; • alle risorse proprie tradizionali UE; • all'Iva all'importazione. <p>(*) Anche se ricompresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, all'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della Legge n. 145/2018.</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.</p>
COMUNICAZIONI di IRREGOLARITÀ 2017 e 2018 – DEFINIZIONE AGEVOLATA Art. 5	<p>Viene introdotta la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018.</p> <p>Soggetti interessati Soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 2019.</p>

	<p>Definizione agevolata Consiste nella possibilità di abbattere sanzioni e somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.</p> <p>Omesso versamento La definizione agevolata non produce effetti.</p>
<p>CRISI d'IMPRESA – RINVIO SEGNALAZIONI di ALLERTA IVA dell'AGENZIA ENTRATE Art. 5</p>	<p>Viene differito di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa (differita al 1° settembre 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 23 del 2020).</p> <p>Per effetto di tale slittamento, i primi inadempimenti che potranno essere segnalati da parte delle Entrate saranno quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2023.</p>
<p>IMPOSTA sui SERVIZI DIGITALI – WEB TAX Art. 5</p>	<p>Viene prorogato al 16 maggio di ciascun anno il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione slitta al 30 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 42, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019).</p> <p>Periodo transitorio Il tributo dovuto per il 2020 potrà essere versato entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021), mentre la dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).</p>
<p>FATTURE ELETTRONICHE – CONSERVAZIONE Art. 5</p>	<p>Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.</p> <p>Vengono quindi concessi tre mesi in più per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il 10 marzo scorso. Il nuovo termine viene fissato al 10 giugno 2021.</p>
<p>CERTIFICAZIONE UNICA – PROROGA Art. 5</p>	<p>Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle Certificazioni Uniche e per la consegna delle stese agli interessati.</p>
<p>INVIO DATI ONERI DEDUCIBILI e DETRAIBILI – PROROGA Art. 5</p>	<p>Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.</p>
<p>DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – RINVIO Art. 5</p>	<p>Rinviato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p>BOLLETTE ELETTRICHE Art. 6</p>	<p>Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disporrà con propri provvedimenti la riduzione delle spese relative alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci "trasporto e gestione del contatore" e</p>

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480 E.Mail: info@studiopulcinelli.it

		"oneri generali di sistema".
TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO, SPORT LAVORATORI STAGIONALI INDENNITÀ Art. 10	– –	La norma prevede: <ul style="list-style-type: none"> • un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli 15 e 15-bis del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subire ricadute per effetto del perdurare del periodo pandemico; • in presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare un'apposita domanda entro il 30 aprile 2021.
FONDO per il SOSTEGNO delle ATTIVITÀ ECONOMICHE Art. 26		Il decreto-legge prevede l'istituzione per il 2021 di un fondo di 200 milioni di euro, da destinare alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Tali importi saranno suddivisi tra le Regioni e le Province autonome.
IMPRESSE di PUBBLICO ESERCIZIO CANONE Art. 30	di –	Prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). La misura interessa: <ul style="list-style-type: none"> • le occupazioni effettuate da imprese di pubblico esercizio, di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287. Esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione; • le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.
OCCUPAZIONE di SUOLO PUBBLICO Art. 30		Si applicheranno fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, previste dall'art. 9-ter, commi 4 e 5, del decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176).
MONTAGNA TURISMO INVERNALE Art. 2	–	Istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, da ripartire tra le Regioni e Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nel 2019 nei Comuni classificati dall'Istat delle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni con vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.
TURISMO SPETTACOLO CULTURA Art. 36	– –	Viene incrementato di 200 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'art. 89 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Incrementato di 120 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all'art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020, che viene limitato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, con esclusione del settore delle fiere e dei congressi in considerazione del trasferimento delle relative competenze in materia al neo-istituito Ministero per il turismo. Incremento per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 183, comma 3, del D.L. n. 34/2020, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considera-

	zione dei mancati introiti da bigliettazione.
GRANDI IMPRESE in CRISI – PRESTITI AGEVOLATI Art. 37	È istituito un fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200 milioni di euro, al fine di consentire alle grandi imprese, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica causata dal Covid-19, di proseguire l'attività. Tramite il Fondo vengono concessi aiuti, sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della normativa dell'Unione europea. Si tratta delle imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. Sono ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria. Sono escluse le imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.
FIERE Art. 38	Viene incrementato di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per l'internazionalizzazione, a sostegno degli eventi fieristici di rilievo internazionale per le finalità di cui all'art. 91, comma 3, secondo periodo, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid- 19, di fiere e congressi. È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale.
AGRICOLTURA – PESCA – ACQUACOLTURA Art. 39	Viene incrementato a 300 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



Riferimenti normativi

- Decreto-legge "Sostegni" – Testo bollinato 19 marzo 2021